

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## III COMMISSIONE

(Affari esteri e colonie)

RIUNIONE DEL 13 DICEMBRE 1951

(36ª in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente GALLETTO

### INDICE

Disegno di legge :

(Discussione e rimessione all'Assemblea)

« Riforma della carriera diplomatica » (Numero 900-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) :

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 237, 238, 239
TAVIANI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> . . . . .	238, 239, 240, 244
BOSCO . . . . .	238, 241
GRISOLIA . . . . .	239, 242, 246
LUCIFERO . . . . .	240
SCHIAVONE . . . . .	240, 243
REALE Eugenio . . . . .	241, 243, 245
CINGOLANI . . . . .	241
CARBONI . . . . .	243
CERULLI IRELLI . . . . .	243
CARRARA . . . . .	245
SANNA RANDACCIO . . . . .	246

La riunione ha inizio alle ore 10,30.

Sono presenti i senatori: Ciasca in sostituzione del senatore Bastianetto, Bosco, Carboni, Carrara, Casadei, Cerulli Irelli, Cingolani,

Di Giovanni, Galletto, Gerini, Grisolia, Lucifero, Lussu, Molè Enrico, Nitti, Pasquini, Pastore, Reale Eugenio, Sanna Randaccio, Schiavone, Scoccimarro, Spano, Tomasi Della Torretta, Falck in sostituzione del senatore Pietra.

È presente altresì il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri, onorevole Taviani.

GERINI, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

**Discussione e rimessione all'Assemblea del disegno di legge: « Riforma della carriera diplomatica » (N. 900-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Riforma della carriera diplomatica ». Il disegno di legge, già approvato dalla nostra Commissione, ci ritorna modificato dalla Camera dei deputati.

Relatore su questo disegno di legge era lo onorevole Jacini, il quale, trovandosi attualmente a Strasburgo e non potendo quindi intervenire alla nostra riunione, mi ha vivamente pregato di sostituirlo. Questa sostituzione è naturalmente facilitata dal fatto che il disegno di legge è stato a suo tempo largamente e profondamente discusso dalla nostra Commissione.

La prima delle modificazioni apportate dalla Camera si trova alla lettera e dell'articolo 1. Il nostro testo era il seguente:

« e) laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e commercio, conseguita presso una Università o altro Istituto equiparato della Repubblica ».

La Camera dei deputati ha approvato la seguente nuova dizione:

« e) laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in scienze diplomatiche e consolari od in economia marittima o in economia e commercio, conseguita presso una Università o altro Istituto equiparato della Repubblica ».

TAVIANI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Premetto che, quale rappresentante del Governo nella discussione di questo disegno di legge presso l'altro ramo del Parlamento, ho fatto il possibile per evitare qualsiasi emendamento, perchè era nostro interesse non ritardare eccessivamente l'approvazione del provvedimento. La mia opposizione però non ha avuto successo e la Camera dei deputati ha apportato diverse modifiche, tra le quali talune di rilievo ed altre, come la presente, di valore minimo o di pura forma.

Si è discusso a lungo in quella sede se esistesse o meno una laurea in scienze diplomatiche e consolari e una laurea in economia marittima (che di fatto viene conferita presso l'Università di Venezia, ma che è assorbita dalla laurea in economia e commercio). Alla fine, per scongiurare che in futuro potessero sorgere delle contestazioni su questo punto, è stata approvata a grande maggioranza la attuale aggiunta.

BOSCO. Non ho alcuna difficoltà ad approvare questa modificazione, perchè, anche se la laurea in scienze diplomatiche e consolari adesso non esiste, non è improbabile che nel futuro un nuovo ordinamento la preveda. Del resto dobbiamo tener presente che occorre comunque il crisma del concorso, nel quale sarà vagliato il valore del candidato.

PRESIDENTE. Metto ai voti la modifica della Camera dei deputati alla lettera e) dello articolo 1, di cui è già stata data lettura. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Passiamo all'articolo 10. Esso nel testo da noi approvato suonava così:

« Tutte le promozioni fino al grado 5° incluso sono subordinate alla permanenza di un minimo di due anni nel grado immediatamente inferiore, salvo che per la promozione al grado 10° ».

La Camera dei deputati lo ha così emendato:

« Tutte le promozioni fino al grado 5° incluso sono subordinate alla permanenza di un minimo di due anni nel grado immediatamente inferiore, salvo la promozione al grado 10° ».

Rilevo che la modificazione è di pura forma. La metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Il primo capoverso dell'articolo 11, che nel nostro testo suonava:

« Del predetto Consiglio in sede di avanzamento, non possono far parte funzionari di grado inferiore al 5° », è stato modificato dalla Camera dei deputati come segue:

« Del predetto Consiglio, in sede di deliberazione di avanzamento, non possono far parte funzionari di grado inferiore al 5° ».

Anche qui si tratta di una modificazione puramente formale. La metto ai voti. Chi la approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Il secondo comma dell'articolo 13, che era nel testo da noi approvato il seguente:

« Per essere ammessi all'esame di concorso occorre che i funzionari del grado 7° abbiano una anzianità di carriera di almeno 12 anni compreso il periodo di volontariato, e abbiano compiuto due anni di servizio presso la Amministrazione centrale, due anni di servizio nelle Rappresentanze diplomatiche e due anni di servizio negli Uffici consolari. Il servizio prestato presso gli organismi internazionali o comunque in missione all'estero sarà considerato come servizio prestato presso Rappresentanze diplomatiche », è stato dalla Camera dei deputati così modificato:

« Per essere ammessi all'esame di concorso occorre che i funzionari del grado 7° abbiano una anzianità di carriera di almeno 10 anni compreso il periodo di volontariato, e abbiano compiuto due anni di servizio presso la Amministrazione centrale, due anni di servizio nelle Rappresentanze diplomatiche e due anni di servizio negli Uffici consolari. Il servizio prestato presso gli organismi internazionali o comunque in missione all'estero sarà considerato come servizio prestato presso Rappresentanze diplomatiche ».

III COMMISSIONE (Affari esteri e colonie)

36ª RIUNIONE (13 dicembre 1951)

TAVIANI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo non era entusiasta nemmeno di questa modificazione, per le note ragioni di tempo.

L'emendamento è motivato dalla necessità di favorire i giovani, i quali attualmente si trovano la carriera bloccata. Infatti coloro che in un primo momento erano stati epurati, sia per essere stati fascisti, che per aver aderito alla Repubblica di Salò, sono stati riammessi in carriera su sentenza del Consiglio di Stato. È avvenuto pertanto che il personale che era stato assunto in ruolo per sostituire questi epurati, si è trovato ad un certo momento bloccato nella carriera dalla riassunzione dei medesimi. La riduzione da 12 ai 10 anni di anzianità agevola in qualche modo la eliminazione di questo ingorgo.

PRESIDENTE. Metto ai voti il secondo comma dell'articolo 13 modificato dalla Camera dei deputati e di cui ho già dato lettura. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 14 nel testo approvato dalla Commissione del Senato:

« Le promozioni ai gradi 8°, 7° e 5° sono conferite per merito comparativo ai funzionari del grado immediatamente inferiore che nel triennio anteriore abbiano riportato le qualifiche di ottimo e di distinto e che nei due anni precedenti tale triennio abbiano riportato qualifiche non inferiori a quelle di buono ».

Esso è stato così modificato dalla Camera dei deputati:

« Le promozioni ai gradi 8°, 7° e 5° sono conferite per merito comparativo ai funzionari del grado immediatamente inferiore che nello ultimo triennio abbiano riportato le qualifiche di ottimo e di distinto e che nei due anni precedenti tale triennio abbiano riportato qualifiche non inferiori a quelle di buono ».

Come i colleghi vedono, si tratta di una semplice variazione di forma. La metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Do lettura del 1° comma dell'articolo 17 nel testo approvato dal Senato:

« I funzionari della carriera diplomatica possono essere collocati a riposo con decreto del

Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, dopo dieci anni di servizio effettivamente prestato nello stesso grado. Tale norma non si applica ai funzionari del grado 7° che abbiano conseguito l'idoneità all'esame di promozione al grado 6° ».

La Camera dei deputati lo ha così modificato:

« I funzionari della carriera diplomatica possono essere collocati a riposo con decreto del Presidente della Repubblica, dopo dieci anni di permanenza nello stesso grado. Tale norma non si applica ai funzionari del grado 7° che abbiano conseguito l'idoneità all'esame di promozione al grado 6° ».

GRISOLIA. Il motivo che ha indotto prima la Sottocommissione e poi l'intera 3ª Commissione del Senato ad introdurre nell'articolo 17 l'inciso « sentito il Consiglio di Stato » è stato quello di assicurare ai funzionari una evidente garanzia. Ciò dico con tutto il rispetto verso il Capo dello Stato. Ma è nella prassi, stante il modo con cui si svolge la vita pubblica e l'incidenza che ha in essa il potere esecutivo, assicurare a chi entra nella carriera statale delle congrue garanzie che non gli possono essere offerte che da quell'alto consesso consultivo o deliberante, a seconda dei casi, che è il Consiglio di Stato. Non comprendo quindi la ragione per cui la Camera dei deputati ha soppresso l'inciso.

Per quanto riguarda poi la seconda modificazione, rilevo che la formula « permanenza nello stesso grado » è in contrasto con il principio secondo il quale abbiamo approvato poco fa l'emendamento all'articolo 13. Si è parlato di necessità di sveltire la situazione, di eliminare l'ingorgo verificatosi all'atto della riammissione in carriera degli ex epurati. Osservo però che, abolendo la dizione « servizio effettivamente prestato nello stesso grado », si vengono a favorire particolarmente proprio gli ex epurati che, in seguito al parere tardivo del Consiglio di Stato, sono ritornati nella pubblica amministrazione e che, se hanno 10 anni di permanenza nel grado, non li hanno però di servizio effettivamente prestato, perchè a suo tempo sospesi per le note ragioni. Mi dichiaro quindi contrario alla modifica apportata dalla Camera dei deputati, salvo a

ricredermi dopo le spiegazioni che potrà eventualmente fornirci l'onorevole Sottosegretario.

TAVIANI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Rispondo immediatamente all'onorevole Grisolia, per quanto riguarda la sua seconda osservazione. Egli è evidentemente caduto in un equivoco. Per procedere alla eventuale messa a riposo dei funzionari epurati, si dovrà proprio adottare la formula della Camera dei deputati e non quella approvata a suo tempo dal Senato. Non si può infatti parlare, per il periodo che i funzionari ex epurati hanno passato in aspettativa o in riposo, di servizio effettivamente prestato, mentre si può pur sempre parlare di permanenza nel grado. Per fare un esempio, un funzionario messo a riposo nel 1945 e riassunto nel 1947 o 1948, nel 1950 si trova ad aver fatto 5 anni di permanenza nel grado, ma ad aver prestato servizio effettivo per assai minor tempo. Per cui la formula « servizio effettivamente prestato » verrebbe ad ottenere l'effetto contrario a quello che il senatore Grisolia intendeva raggiungere. Cosa invece che si ottiene evidentemente con la dizione « permanenza nello stesso grado ».

LUCIFERO. Ritengo che l'inciso « sentito il Consiglio di Stato » debba essere mantenuto, soprattutto se dovessero passare le modifiche successive. La Commissione ricorderà le preoccupazioni e i motivi che portarono all'approvazione di queste parole, sulle quali io dal punto di vista teoretico sono piuttosto perplesso, ma che dal punto di vista pratico non posso non approvare.

Per quanto riguarda la seconda modifica, dichiaro che le osservazioni dell'onorevole Sottosegretario, proprio per motivi opposti a quelli del senatore Grisolia, mi convincono ad essere favorevole alla dizione già da noi formulata. Non credo che si possa pensare che io abbia della particolare tenerezza per coloro che mi hanno condannato a morte e tenuto in carcere per lungo tempo. Io parto però da una considerazione obbiettiva. Esistono molte persone le quali, per una ragione o per l'altra, e certe volte per motivi completamente opposti a quelli che si possono pensare e indipendenti dalla loro volontà, per effetto dello sbandamento, in una parola a causa degli eventi che dal 1940 al 1947 hanno agitato il

nostro Paese, si sono trovate in una determinata situazione per cui hanno trascorso un certo periodo fuori servizio. Si impone quindi la necessità di parlare di servizio effettivamente prestato, perchè in caso contrario si creerebbero delle sperequazioni.

Faccio poi presente un'altra considerazione. La nostra Commissione, a mio parere giustamente, ritenne che in materia si dovesse seguire la linea tracciata dal Consiglio di Stato, che è un magistrato il quale merita tutto il rispetto e tutta la considerazione. E quando esso ha espresso un suo giudizio, io penso che, anche se individualmente e soggettivamente ognuno di noi può ritenere che questo sia sbagliato, dal punto di vista del diritto, non si possa falsarlo con delle norme contrastanti. Può darsi che in qualche caso il Consiglio di Stato sia stato più longanime di quello che non fosse necessario, ma, di fronte a una sua esplicita decisione, noi dobbiamo considerare alla pari con gli altri i funzionari che esso ha creduto di riammettere in carriera. Mi pare evidente che, per ragioni di logica politica e giuridica, noi non possiamo da una parte dar tanta fiducia al Consiglio di Stato da chiedere il suo parere prima di prendere un provvedimento, e d'altra parte creare delle discriminazioni tra coloro che hanno dovuto ricorrere ad una sentenza del Consiglio di Stato e coloro che tale necessità non hanno avuto.

Sono quindi dell'opinione che il testo dello articolo 17 debba tornare alla dizione che la nostra Commissione deliberò dopo animata, lunga ed illuminata discussione.

SCHIAVONE. Ho appreso poco fa, in una conversazione privata con l'onorevole Sottosegretario, i motivi che hanno indotto la Camera dei deputati a sopprimere l'inciso « sentito il Consiglio di Stato ». Si obiettò in quella sede, che se il Consiglio di Stato dev'essere adito in sede di contenzioso, non può essere adito in precedenza in sede consultiva. Ci sarebbe una contraddizione in questo, per cui il giudice va lasciato libero perchè non può essere da una parte giudice e da un'altra consultore.

Questa osservazione non mi sembra calzante. C'è da dubitare che nel nostro caso si possa adire il Consiglio di Stato. La norma è ben semplice: se per 10 anni un funzionario per-

III COMMISSIONE (Affari esteri e colonie)

36ª RIUNIONE (13 dicembre 1951)

mane nello stesso grado, esso può essere collocato a riposo. Ciò indica un potere di discrezione. Colui che viene colpito dall'applicazione di questa norma con quale motivo potrà presentare ricorso al Consiglio di Stato? Non potrà certo ricorrere per violazione di legge, perchè la legge contempla questa facoltà, dopo trascorsi dieci anni; non potrà parlare di eccesso di potere perchè la ragione del provvedimento è unica: il tempo trascorso. Sarà quindi ben difficile impiantare un ricorso al Consiglio di Stato in materia, e c'è pertanto poco da preoccuparsi, a mio avviso, del contenzioso. È perciò necessario che il Consiglio di Stato sia sentito non successivamente, ma preventivamente.

E tanto più mi sembra opportuno mantenere il testo approvato dal Senato, in quanto vi è un diritto costituito che si verrebbe altrimenti a lacerare. Nella fattispecie saremmo di fronte a una condizione di insufficienza del funzionario che, essendo rimasto per dieci anni in uno stesso grado, è da considerarsi incapace. Il diritto costituito, a cui mi riferisco, è dato dall'articolo 51 della legge sullo stato giuridico degli impiegati statali che contempla i vari motivi della dispensa dal servizio; ragioni di salute, incapacità, scarso rendimento, e prevede poi tutta una serie di garanzie con le quali si è voluto difendere l'impiegato nei suoi rapporti con lo Stato. Stando al testo approvato dalla Camera dei deputati, nel nostro caso queste garanzie verrebbero ad essere soppresse. Si verificherebbe così l'assurdo per cui, mentre il fascismo, che pure propugnava il principio del prepotere dello Stato, rispettava gli insegnamenti di una scuola di giustizia amministrativa, di cui noi ci gloriamo, noi verremmo a distruggerne le disposizioni fondamentali, senza che nemmeno se ne comprenda il motivo.

Si afferma: chi per dieci anni è rimasto nello stesso grado, dà manifestamente prova di incapacità. Io però penso che non sia lecito al legislatore fare di queste generalizzazioni. Le ragioni di una stasi di carriera possono essere tante, soprattutto oggi; perchè vogliamo ridurle ad una presunzione di incapacità?

La presente è una legge di sfollamento, di cui noi però ignoriamo i motivi. Vogliamo noi renderci responsabili di una nuova epura-

zione? Vogliamo creare altre fratture? Non ne vedo la ragione.

Dichiaro, per mio conto, di negare l'approvazione a questa modificazione apportata dalla Camera dei deputati.

REALE EUGENIO. Debbo fare una dichiarazione di carattere generale. Noi avevamo, l'altra volta, aderito a non portare il presente disegno di legge alla discussione dell'Assemblea per permetterne la rapida approvazione poichè sembrava, dalle dichiarazioni del Ministero, che le sorti di tutta la politica estera italiana dipendessero dal provvedimento in esame. Il disegno di legge però è rimasto arenato alla Camera dei deputati 7 o 8 mesi. Noi concordammo di discuterlo in Commissione in quanto speravamo che qualcosa rimanesse di quanto richiedevamo. Viceversa, quelle poche cose che noi eravamo riusciti a fare approvare, sono state a poco a poco svuotate del loro contenuto o completamente soppresse. Di conseguenza noi ci troviamo costretti a chiedere alla Commissione di sospendere l'ulteriore esame del disegno di legge, per darci modo, essendo nostra intenzione di portarlo al vaglio dell'aula, di raccogliere il regolamento numero di firme per la richiesta di rimessione all'Assemblea.

CINGOLANI. Dichiaro che voterò contro la richiesta di sospensiva, pur rendendomi conto che ciò non pregiudicherà affatto il diritto del senatore Reale di chiedere la rimessione del disegno di legge all'Assemblea.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di sospensiva avanzata dal senatore Eugenio Reale. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvata).

Proseguiamo nella discussione.

BOSCO. Debbo preliminarmente far presente che io non sono stato mai favorevole al sistema del collocamento a riposo d'ufficio, e ricordo che fin dal mio primo intervento sul bilancio degli Esteri nel 1948 osservai appunto che una tale facoltà era un residuo dei vecchi tempi, quando la diplomazia si pensava dipendesse direttamente dal Capo dello Stato.

E mi sembra nel caso attuale tanto più opportuno non sottoporre i funzionari a questa specie di spada di Damocle del collocamento a riposo d'ufficio, perchè sono dell'opinione che,

senza di ciò, il funzionario stesso trovandosi all'estero eserciterà le sue funzioni in modo molto più obiettivo ed accurato, perchè non ha da temere un'eventuale, non dico persecuzione, ma opinione negativa del suo Ministro.

Comunque non voglio commettere — me lo permetta l'amico Schiavone — lo stesso eccesso di potere di cui egli si è fatto fautore, quello cioè di chiedere che si ritorni sopra a dei principi che sono stati già votati dalle due Camere. Noi abbiamo diritto di intervenire sugli emendamenti apportati al nostro testo dall'altro ramo del Parlamento, ma sulla sostanza delle norme che sono state votate da entrambe le Assemblee non possiamo più interloquire. Io sono, ad esempio, contrario allo spirito dell'articolo 16, e a suo tempo non lo ho approvato, ma poichè la maggioranza è stata ad esso favorevole debbo sottostare a questa decisione. E così dicasi per l'articolo 17. Il principio del collocamento a riposo per inerzia nella promozione è stato ormai approvato dai due rami del Parlamento e non si può più modificarlo.

La questione va quindi fatta rientrare nei suoi limiti. Pur essendo contrario allo spirito informatore degli articoli 16 e 17, io osservo che, dal momento che la Commissione ha approvato alla quasi unanimità l'articolo 16, essa deve approvare anche l'emendamento della Camera dei Deputati all'articolo 17. È infatti molto più grave il potere discrezionale conferito al Governo dall'articolo 16, di quello di poter collocare a riposo senza aspettativa i funzionari che negli ultimi dieci anni non siano stati promossi. Con l'articolo 16 si è dato all'amministrazione un potere amplissimo e non mi sembra logico che ora si tentenni di fronte al conferimento della facoltà ben più limitata di cui all'articolo 17. Del resto già *in re ipsa* è implicito l'uso di questa facoltà discrezionale da parte dell'amministrazione, trattandosi di funzionari i quali sono rimasti per dieci anni nello stesso grado senza aver conseguito promozioni e ciò in una carriera nella quale si cerca di affrettare l'avanzamento poichè il limite di collocamento a riposo è più breve che non per le altre carriere, stante la natura stessa delle funzioni del personale diplomatico, che in generale si richiede non sia troppo anziano. Il fatto quindi di permanere per dieci anni nello stesso grado rappresenta, partico-

larmente per questo personale, una tale patente di incapacità che l'amministrazione, usando della facoltà discrezionale del collocamento a riposo, compie un atto assai meno grave di quello che può esercitare in base all'articolo 16.

Perciò dal momento che la maggioranza della Commissione approvò a suo tempo il collocamento a riposo d'ufficio senza il parere del Consiglio di Stato, mi sembra che essa possa ora tranquillamente approvare l'articolo 17 come è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Contro l'obiezione giuridica del senatore Schiavone, secondo cui non si potrebbe verificare l'ipotesi del doppio ricorso al Consiglio di Stato, prima in sede consultiva e poi in sede giurisdizionale, mi permetto di far presente che è sempre viva la possibilità di ricorrere al Consiglio di Stato anche in base all'articolo 17, potendosi eccepire che attraverso detto articolo si è voluto evitare il collocamento a riposo d'ufficio per sfuggire all'eccesso di potere che il Consiglio di Stato ha riconosciuto in tale procedimento. La via al ricorso al Consiglio di Stato è quindi sempre aperta. E pertanto, se esiste la possibilità di ricorrere in sede giurisdizionale, è ovvio che bisogna impedire che lo stesso organo si pronunci preventivamente, per casi particolari, in sede consultiva.

Concludendo, sono dell'opinione che si debba approvare senz'altro il testo della Camera dei deputati.

GRISOLIA. Proprio per gli argomenti adottati dal collega Bosco, io mi convinco sempre più della necessità di ripristinare l'inciso « sentito il Consiglio di Stato ». Per quanto riguarda l'articolo 16 il principio del collocamento a riposo d'ufficio può essere mantenuto trattandosi di funzionari di grado superiore al 6º, per i quali possono sussistere ragioni politiche che ne consiglino l'allontanamento dal servizio da parte del Potere esecutivo. Ma per quanto concerne la norma dell'articolo 17 non sussiste nessuna ragione politica che possa influire sulla messa a riposo dei funzionari in questione.

Osservo poi che si dà spesso il caso del doppio parere del Consiglio di Stato, in sede consultiva e in sede giurisdizionale. Ad esem-

pio nell'impugnativa per via gerarchica contro un decreto del Ministro, sentito il parere del Consiglio di Stato, esistono le due forme del ricorso straordinario al Capo dello Stato e del ricorso in via giurisdizionale. In questo ultimo caso il Consiglio di Stato, nonostante che si sia pronunciato in sede consultiva prima dell'emanazione del decreto, interviene nuovamente sullo stesso argomento. Non vi è quindi incompatibilità nel doppio intervento dello stesso organo e del resto non è la prima volta che un organo giurisdizionale, nel pronunciarsi in tale sede, delibera in senso contrario al parere che aveva dato in sede consultiva.

Ecco perchè io, anche in aggiunta agli argomenti svolti dal collega Schiavone, mi dichiaro per il mantenimento della dizione approvata dalla nostra Commissione.

Per quanto concerne la seconda modificazione, l'adozione cioè della forma « permanenza nello stesso grado », mi rimetto alle dichiarazioni che ha fatto l'onorevole Sottosegretario.

SCHIAVONE. Mi sembra che il raffronto con l'articolo 16 si risolva in un argomento che voglia provare troppo. In sostanza, se fosse esatto il criterio espresso dal senatore Bosco, l'articolo 17 diventerebbe inutile. Ma se non è inutile, esso può avere una propria disciplina e quindi il raffronto con altri articoli non giova.

Quando io parlo di possibilità o meno di ricorso giurisdizionale, non faccio una questione formale ma di sostanza, sulla quale richiamo ancora la coscienza dei colleghi. Io mi chiedevo poco fa: quale ricorso può essere fatto al Consiglio di Stato, quando si tratta di applicare una norma del genere? Non facciamo i formalisti. Io affermo che la garanzia del ricorso giurisdizionale in questo caso si risolve a zero, per cui non può esservi che una garanzia preventiva. E su questo concetto insisto.

CARBONI. Il senatore Schiavone dubita della possibilità pratica di impiantare in materia un ricorso giurisdizionale al Consiglio di Stato. È da osservare però che le medesime difficoltà del ricorso sorgono anche nel caso di un parere preventivo. E se si ritiene che il Consiglio di Stato non possa trovare altro motivo di intervento che quello di appurare

se sono trascorsi o no dieci anni, motivi diversi non potrà certo trovare per il parere preventivo. Esso sarebbe quindi inutile.

SCHIAVONE. I motivi per un ricorso giurisdizionale sono ben precisati dalla legge, mentre la materia dei pareri in sede consultiva è diversamente regolata ed è assai più vasta.

REALE EUGENIO. Desidero anzitutto precisare che quanto ha affermato l'onorevole Sottosegretario circa la dizione: « permanenza nello stesso grado » è esatta e che l'onorevole Grisolia è incorso in un errore di interpretazione.

Io sono però ugualmente contrario alla dizione approvata dalla Camera dei deputati. So che fra i funzionari collocati a riposo per essere stati al servizio della repubblica di Salò, e che quindi non hanno prestato effettivamente servizio, ci sono persone che sono state costrette a quel passo da particolari condizioni di fatto, oppure si trovarono in località dove credettero fosse loro dovere rimanere per proteggere i loro connazionali o addirittura si posero a disposizione dei Comitanti di liberazione. Queste condizioni particolari non sembrano state considerate all'atto dell'inserimento di questa clausola che permette il collocamento a riposo di tale personale. E poichè al Ministero esiste la tendenza a mandar via quanta più gente è possibile per snellire la carriera e per permettere ai nuovi assunti di conseguire ulteriori promozioni, è facilmente presumibile che molti saranno i colpiti da questa disposizione, pur trattandosi di funzionari che sono stati riammessi in carriera con pieni diritti da una sentenza del Consiglio di Stato. Le situazioni verificatesi dopo questa riammissione sono talvolta assai strane, ed esistono posti occupati da un personale più numeroso del previsto. Mi è noto che all'ufficio del personale sono già stati compilati gli elenchi dei funzionari da collocare a riposo quando andrà in vigore la norma dell'articolo 17.

Pertanto io, ad evitare possibili deprecabili abusi, mi dichiaro contrario alla dizione emendata dalla Camera dei deputati.

CERULLI IRELLI. La sostituzione della dizione: « servizio effettivamente prestato » lascia anche me perplesso. E ciò innanzitutto per le ragioni esposte dal collega Reale. La nostra

Commissione adottò, dopo lunga discussione, questa formula appunto per evitare che si facesse dell'articolo un'applicazione contraria a determinate categorie di funzionari.

Del resto esistono numerosi casi nei quali un funzionario per motivi indipendenti dalla sua volontà e spesso anche per ragioni di servizio, ha avuto ritardata la promozione. Si pensi, ad esempio, al caso di malattia contratta per ragioni di servizio. Sarebbe una delle più gravi ingiustizie colpire quel funzionario che, proprio a causa dell'espletamento delle sue funzioni, è stato afflitto da una malattia.

Non vorrei però che, per fare una legge troppo precisa, non la si facesse per niente, rinviandone l'approvazione definitiva a tempo indeterminato. Per questo suggerisco che, dal momento che ci troviamo in sede deliberante, venga presa attenta nota nel resoconto stenografico che si invita il Ministero, nell'applicare la legge, a tener conto delle osservazioni e dei desideri espressi dalla nostra Commissione, affinché la legge stessa venga applicata con un certo spirito di larghezza, senza seguire la stretta lettera del testo legislativo. Con il che do voto favorevole al testo della Camera dei deputati.

TAVIANI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Debbo innanzitutto chiarire che il Ministero — e dicendo Ministero non voglio dire soltanto il Sottosegretario in sede politica, ma anche tutto l'ambiente amministrativo e di carriera — aveva una sola preoccupazione, quella di far presto, e si è fatto di tutto, alla Camera, in Commissione e nei contatti privati con i deputati, per evitare qualsiasi modifica al testo approvato dal Senato. Solo dopo una lunga opera di persuasione, superando minacce di arenamento e cedendo su alcuni punti, come sull'articolo 17 e sull'articolo 22, si è riusciti a far varare il provvedimento. Dal punto di vista pratico, pertanto, io debbo qui affermare che qualunque soluzione è migliore di quella di riportare la legge davanti alla Camera dei deputati, onde scongiurare un palleggiamento del disegno di legge fra i due rami del Parlamento ed un arresto della sua approvazione.

Per quanto riguarda la sostanza dell'articolo 17 la ragione della soppressione del-

l'inciso « sentito il Consiglio di Stato » da parte della Camera è stata la considerazione che il Consiglio di Stato è l'organo che deve decidere in seconda istanza, per cui era bene evitare un parere preventivo del medesimo. Il ricorso al Consiglio di Stato sarà evidentemente fatto sulla base della legge. Esiste un articolo 22 in ordine al quale sarà possibile ricorrere come del resto si potrà sempre ricorrere per tutta una serie di motivi che non sono estranei alla norma dell'articolo 17. Del resto bisogna tener presente che saranno molti i Sottosegretari, i quali presiedono il Consiglio di amministrazione, che si avvicenderanno in dieci anni. Non mi sembra quindi possibile pensare ad una continuità di ingiustizie e di persecuzioni nei riguardi di una stessa persona, per cui questa sia costretta a rimanere per dieci anni nel medesimo grado. Se ciò si verifica, non potrà essere che per incapacità del funzionario.

Anche sotto questo riguardo quindi mi pare che la disposizione possa essere tranquillamente approvata. Comunque occorre non dimenticare che il decreto dovrà esser firmato dal Presidente della Repubblica e che non sarà il Ministero di sua iniziativa a prendere la decisione.

Proseguendo, non si può negare che il Consiglio di Stato talvolta abbia costretto l'amministrazione a prendere delle decisioni piuttosto eccessive. Per quanto riguarda, ad esempio, la riammissione in servizio di ex epurati, è avvenuto che non si è fatta più alcuna discriminazione e sono state riassunte in carriera persone della cui posizione politica è lecito dubitare. Si consideri il caso di Anfuso, che mi pare di tale evidente stridore da richiedere di essere assolutamente ovviato. Il senatore Reale dice: esistono funzionari che si sono recati a Salò per motivi accettabilissimi e taluni hanno persino agito per i Comitati di liberazione. Rispondo che innanzitutto tali funzionari non hanno passato il processo per epurazione e, se anche fosse, si terrà certamente conto della loro posizione all'atto di un'eventuale decisione relativa alla norma dell'articolo 17. Non è poi esatto che esistano elenchi preventivi di persone da porre a riposo. Con l'applicazione del presente articolo il numero dei funzionari posti a riposo sarà assai limi-



III COMMISSIONE (Affari esteri e colonie)

36ª RIUNIONE (13 dicembre 1951)

tato e si tratterà sempre di casi di ultrafascisti che sono stati riammessi in servizio ad opera del Consiglio di Stato contro ogni logica. E confesso che, in tal senso, mi stupisce l'opposizione del senatore Reale, dal quale certo non mi sarei atteso delle obiezioni del genere.

Non mi sembra poi esatto che il testo del Senato sia stato notevolmente cambiato da parte della Camera dei deputati. L'unica modificazione di rilievo - e ne dò atto - è stata la soppressione dell'inciso « sentito il Consiglio di Stato » di cui all'articolo 17. Altro non vedo: la stessa modificazione dell'articolo 22 mi sembra che debba far piacere all'onorevole Reale piuttosto che scontentarlo.

Pregherei quindi la Commissione di accettare le modifiche della Camera dei deputati e di dare approvazione definitiva al disegno di legge. A questo riguardo dichiaro che non è che io tenga particolarmente al testo della Camera dei deputati, e che anzi avrei preferito il testo approvato dalla Commissione del Senato che ha esaminato il progetto con grande scrupolo e competenza; ma mi permetto di sostenere il testo dell'altro ramo del Parlamento per impedire ulteriori pericolose perdite di tempo. Tengan presente i senatori che da due anni a Palazzo Chigi non si fanno più promozioni attendendosi che il ruolo diplomatico venga trasformato secondo la presente tabella.

CARRARA. Ho ascoltato attentamente le considerazioni sempre coscienziose ed acute del collega Schiavone, ma non ne sono rimasto convinto appieno. Se il testo da noi approvato avesse parlato di parere obbligatorio del Consiglio di Stato la variazione apportata dalla Camera dei deputati avrebbe avuto una certa consistenza, ma, dato che si parla soltanto di sentire un parere, a cui il Presidente della Repubblica è libero di attenersi o no, dal punto di vista pratico la modificazione mi sembra non rilevante. Aggiungasi che il Consiglio di Stato, quando si avvede di una qualche patente, manifesta ingiustizia, trova sempre il modo di intervenire. Sono perfettamente tranquillo sul fatto che se il Ministero degli esteri dovesse in qualche caso perseguire ingiustamente un funzionario, il Consiglio di Stato sarebbe sempre in grado di sanare un'ingiustizia.

Pertanto, data l'urgenza dell'approvazione del disegno di legge, così chiaramente sottolineata dall'onorevole Sottosegretario, dichiaro di essere favorevole al testo della Camera dei deputati.

REALE EUGENIO. Due parole di risposta all'onorevole Sottosegretario. Evidentemente io non alludevo ai casi limite, come quello di Anfuso; torno però a ripetere che tra i funzionari collocati a riposo dal Ministero e poi riammessi in servizio su sentenza del Consiglio di Stato, esistono persone contro le quali dal punto di vista politico nulla v'è da eccepire. Io temo che contro di esse il Ministero possa commettere degli abusi. E nel dire ciò tengo a rilevare che il Ministero non è l'onorevole Taviani o l'onorevole Ministro; il Ministero è quella tal cosa contro cui Ministro e Sottosegretari debbono quotidianamente combattere; non voglio usare parole grosse, non voglio parlare di cricche, di camarille, ma è noto che il Ministero è stato comandato e lo è tuttora da determinati gruppi. E se un funzionario ha la sventura di non piacere a qualcuno degli alti componenti di questi gruppi, si può star sicuri che sarà sempre possibile trovare nella norma dell'articolo 17, come redatta dalla Camera dei deputati, un motivo per il collocamento a riposo. Dice l'onorevole Taviani: i Sottosegretari che presiedono il Consiglio di amministrazione cambiano, e non è possibile che essi seguano il medesimo criterio. Ma è appunto perchè Ministri e Sottosegretari cambiano, che essi non possono molto al Ministero. Mi auguro che con il nuovo Gabinetto, con l'avvento del Sottosegretario Taviani, le cose cambino. Però fino ad ora la situazione è stata questa.

Il funzionario che non dimostri delle particolarissime capacità può essere sempre utilizzato in altri uffici senza essere posto a riposo, può essere utilizzato in archivio, negli uffici amministrativi, nell'ufficio cifra. Non vedo perchè lo si debba necessariamente allontanare dal servizio.

È per la preoccupazione che io ho dei diritti del funzionario che - non lo si dimentichi - ha superato un difficile concorso, che io mi dichiaro contrario alla modificazione apportata dalla Camera all'articolo 17.

SANNA RANDACCIO. È sotto un duplice profilo che la nostra Commissione dovrebbe respingere l'emendamento apportato dalla Camera dei deputati. Sia per dovere di coerenza e sia perchè bisogna riconoscere che gli argomenti avanzati dal senatore Schiavone non sono stati completamente annullati dalle osservazioni che hanno fatto seguito. È certo che un esame preventivo di legittimità, se non ha un'influenza determinante, ha però una influenza orientativa.

Ma sorge un problema pratico. È noto a chiunque vive a contatto con gli ambienti della carriera diplomatica che i diplomatici sono giunti ad un tale punto di esasperazione che preferiscono correre qualsiasi alea pur di ottenere la definizione del loro stato giuridico. Come ebbi già occasione di affermare l'altra volta, io non so a chi possa essere eventualmente pregiudizievole o a chi possa giovare la norma dell'articolo 17. Penso comunque che effettivamente, se noi votassimo contro questa disposizione così come è stata formulata dalla Camera dei deputati, inizieremmo un giuoco di rimbalzi che è difficile prevedere dove ci porterebbe. È per questa considerazione che io voterò a favore della modificazione.

GRISOLIA. Nella Sottocommissione, a suo tempo da noi nominata, e nella quale, presieduta dal senatore Jacini, erano rappresentati maggioranza e minoranza, si era concordato su un *quid medium*, per cui noi rinunziammo

alle nostre argomentazioni. Noi infatti avevamo sostenuto inizialmente la formula « su parere conforme del Consiglio di Stato », ma ci siamo limitati poi dopo lunga discussione al semplice « sentito il Consiglio di Stato ». Io mi rifiuto di credere che un parere emesso dal Consiglio di Stato sia ininfluenza. Non c'è Governo, per prepotente che esso sia, che non senta l'elementare dovere di seguire, dal punto di vista orientativo, tale parere.

Poichè però sembra che la maggioranza della nostra Commissione, in contrasto con la precedente deliberazione, sia oggi contraria a tale punto di vista, io mi permetto di presentare, corredata dal regolamento numero di firme, formale richiesta di rimessione del disegno di legge all'Assemblea.

Poichè il rinvio in Aula comporterà, a termini di Regolamento, un nuovo esame di tutto il disegno di legge, affermo fin d'ora che non ho nulla in contrario a dichiarare al Senato che la discussione, per quanto riguarderà noi, si limiterà agli articoli dal 17 in poi e che noi voteremo favorevolmente agli articoli precedenti, per un dovere di correttezza verso i colleghi della Commissione.

PRESIDENTE. Do atto al senatore Grisolia della presentazione della domanda di rimessione del disegno di legge all'Assemblea.

La discussione in sede deliberante ha pertanto termine.

La riunione termina alle ore 11,45.